

Allegato “1”

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PROPOSTA DI CALENDARIO VENATORIO 2023/2024

ART. 1 – Luoghi di caccia

1.1 Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

1.2 Il cacciatore residente in Sicilia, inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

ART. 2 – Documenti

2.1 Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

1. Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3. Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;
6. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
8. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e ss.mm. e ii., come aggiornati dal decreto 23/12/2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n.

13 del 18/1/2021; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

9. Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino. I versamenti relativi ai punti 4), 5), 6) possono essere effettuati in unico bollettino. su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana.

2.2 Ogni cacciatore deve annotare *in modo indelebile*, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata eserciti l'attività venatoria in più di un ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

2.3 Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Giornate e orari

3.1 La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n. 157.

3.2 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Esclusivamente per la caccia alla beccaccia l'esercizio venatorio è consentito da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

3.3 Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Specie e periodi di prelievo venatorio

4.1 L'attività venatoria è consentita per i seguenti periodi e per le specie di seguito riportate.

PREAPERTURA

La legge n. 157/92 che disciplina la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, all'art. 18, comma 1, prevede le specie cacciabili ed i periodi in cui è possibile esercitare l'attività venatoria alle stesse. In particolare prevede che l'inizio della stagione venatoria è fissato per la **terza domenica** di settembre in tutto il territorio nazionale.

Al comma 2 lo stesso articolo recita *“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi I.S.P.R.A.). I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori...”*.

La Regione Siciliana è dotata del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 approvato con D.P. n. 227 del 25/07/2013. L'art. 20 della L.R. n. 10/2018 del 10/7/2018 pubblicata nella G.U.R.S. del 13/7/2018 ha modificato l'art. 15 della L.R. n. 33/1997 nei seguenti termini *“1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.*

L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale”.

Il PRFV 2013-2018, alla luce di tale modifica legislativa, sopravvenuta prima della scadenza quinquennale del Piano, risulta essere, pertanto, pienamente vigente.

Quanto alle date relative ai periodi di caccia evidenziate nel PRFV lo stesso riporta per ogni specie sia i periodi previsti dalla legge quadro n. 157/1992 che quelli suggeriti dall'ISPRA.

In forza del disposto dell'art. 18 comma 2 della L. 157/92 la Regione Siciliana ha pertanto potuto autorizzare la “preapertura” alle specie di seguito indicate:

.....

Giorni 02, 03 e 06 settembre 2023, nella sola forma dell'appostamento temporaneo:

a) Uccelli

- Tortora (*Streptopelia Turtur*)

Dal punto di vista tecnico e scientifico si evidenzia quanto segue:

1. La popolazione di tortora nidificante in Italia è stata giudicata stabile dal 2000 al 2017 (Rete rurale Nazionale – Lipu, 2018). Ciò significa che nell'arco di 18 anni di monitoraggio, in cui la specie è sempre stata cacciabile in pre-apertura nella maggior parte delle regioni italiane, il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione nidificante in Italia.
2. Uno studio recente, che ha analizzato tutte le ricatture e gli inanellamenti della specie tortora in Europa, ha stabilito che i cacciatori italiani prelevano in maggior parte i soggetti nati o riprodottisi in Italia (Marx e al., 2016). Ciò a riprova della validità di quanto espresso al punto precedente.
3. La popolazione di tortora nidificante in Sicilia è anch'essa stata giudicata stabile dal 2000 al 2017 (Rete Rurale nazionale LIPU, Sicilia), ossia in un arco temporale di 18 anni in cui si è sempre svolta la pre-apertura alla specie, spesso, in anni passati, con numero di giornate superiori a due. Questo dato dimostra che il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione che si riproduce in Sicilia.
4. L'ulteriore aggiornamento di tale documento (Rete Rurale LIPU 2014-2020 SICILIA – Farmland Bird Index e Andamenti di Popolazione delle Specie 2000-2021) evidenzia come la popolazione di tortora nella Regione sia in incremento moderato in controtendenza con i dati nazionali.
5. Per quanto concerne la popolazione in transito migratorio attraverso la Sicilia, si fa presente che queste popolazioni provengono dalla “Flyway centro orientale”, le cui tendenze demografiche sono di stabilità, a differenza di quelle della “Flyway occidentale” in cui vi è un declino accertato. Per questo motivo il prelievo venatorio compiuto in Sicilia e in tutta l'Italia meridionale si svolge su popolazioni in uno stato di conservazione migliore di quello di altri Paesi UE, in cui comunque non sono in atto divieti di caccia ma limiti di prelievo che in Italia ed in Sicilia sono già in atto dal 2010.
6. A conferma di quanto rilevato il valore di CPUE (Catch per uniteffort) relativo ai prelievi di tortore compiuti in Sicilia dimostra una stabilità-incremento dalla stagione 2014-15 alla stagione 2017-18, periodo nel quale sono stati messi in atto i limiti di prelievo proposti da ISPRA. Questo dimostra che le presenze in Sicilia non hanno subito diminuzione negli ultimi anni e che il prelievo è comunque compatibile con la conservazione favorevole della specie.

Fino alla stagione venatoria 2018-2019 l'ISPRA ha sempre ritenuto ammissibile il prelievo in preapertura per alcune giornate nella forma dell'appostamento.

Nella stagione 2019-2020 in Sicilia non è stato autorizzato alcun prelievo; nella stagione 2020-2021 sono state autorizzate solo due giornate in preapertura e successivamente la caccia alla specie è stata sospesa.

Con riferimento a questa specie a livello europeo è stato approvato il “Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) per il periodo 2018-2028 – Commissione Europea” che prevede una gestione adattativa del prelievo (AHM) per assicurare che lo stesso sia sostenibile ed in linea con la Direttiva 2009/147/CE.

Tale meccanismo di gestione, che doveva iniziare dalla stagione 2021-2022, prevede che siano applicate a livello nazionale misure significative di miglioramento ambientale, che vengano effettuati adeguati controlli per il rispetto della normativa venatoria e che venga ridotto del 50% il prelievo massimo rispetto alla media delle stagioni precedenti.

In Italia nella stagione 2021-2022, per la mancata formale approvazione del Piano di gestione nazionale della Tortora, ciò non è potuto avvenire e quindi è stato vietato il prelievo della specie. Nel mese di marzo 2022, è stato ratificato in Conferenza Stato Regioni, (Rep.23/CSR del 02/03/2022) il Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica che prevede espressamente la possibilità di consentire anche la preapertura fino ad un massimo di tre giornate da appostamento temporaneo al sussistere di determinate condizioni.

Pertanto nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Gestione Nazionale della Tortora, in Sicilia, dove si sono registrati una media di 6.600 abbattimenti nel quinquennio 2015-2019, il tetto di catture massimo è fissato in 3.300 capi con un max stagionale di 15 capi/cacciatore e limite giornaliero di 5 capi/cacciatore. Inoltre deve evidenziarsi che in linea con quanto richiesto nel citato Piano di gestione, in Sicilia, attraverso l’attivazione delle azioni delle Misure agro-ambientali del PSR Sicilia 2014-2020 e delle Misure attivate nel corso della precedente programmazione, è stata convertita a forme di conduzione migliorative degli agro-sistemi, in favore della specie in esame, una superficie equivalente a circa il 10% della S.A.U. della Regione Sicilia. Tali dati sono stati comunicati al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con nota prot. 85337 del 10/10/2022.

Le tabelle A e B di seguito riportate evidenziano i dati relativi alle azioni con ricadute agroambientali, attuate dalla Regione Siciliana con l’attivazione delle Misure del PSR Sicilia. Facendo riferimento al valore degli indicatori (finanziamenti e superfici), previsti nel Piano di Gestione della Tortora selvatica, la scheda A riporta i dati aggiornati all’anno 2022 e la scheda B i dati relativi alle annualità precedenti; dal raffronto delle due schede si rileva che nell’ultimo anno in Sicilia vi è stato un incremento degli investimenti e delle superfici interessate dalle azioni del Piano di Sviluppo Rurale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e migliorativi degli agro-ecosistemi in favore della specie Tortora selvatica:

.....f

TABELLA A

Azioni nazionali/regionali	Totale dei finanziamenti devoluti agli agricoltori	Ettari interessati dall'azione	Priorità	Azione
Azione 1.1 - Mantenimento di boschetti, filari, cespuglieti e siepi agricole	non rilevato	non rilevato	Alta	Alta
Azione 1.4 - Agricoltura biologica	54.267.301,00	31.338	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
	15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
	34.279.989,54	13.023		F4A F1/F00 (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
Azione 1.3 - Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni (set aside, maggese, erba medica)	29.254,32	129	Alta	10.1.A (2017 -2021)
	117.686.162,85	68.621		10.1.B (2018 -2022)
	54.267.301,00	28.730		10.1.C (2017 - 2023)
	15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
	34.279.989,54	13.023		F4A F1/F00 (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
Azione 1.2 - Mantenimento di fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni	29.254,32	129	Alta	10.1.A (2017 -2021)
	117.686.162,85	68.621		10.1.B (2018 -2022)
Azione 1.5 -Mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo.	54.267.301,00	31.338	Media	10.1.C (2017 - 2023)
	15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
	34.279.989,54	13.023		F4A F1/F00 (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)

Tabella A – Azioni miglioramento habitat in agro-ecosistemi Tortora anno 2022.

TABELLA B

Azioni nazionali/regionali	Totale dei finanziamenti devoluti agli agricoltori	Ettari interessati dall'azione	Priorità	Azione
Azione 1.1 - Mantenimento di boschetti, filari, cespuglieti e siepi agricole	non rilevato	non rilevato	Alta	
Azione 1.2 - Mantenimento di fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni	19.025,24	129	Alta	10.1.A (2017 -2021)
	59.903.419,35	66.170		10.1.B (2017 -2021)
Azione 1.3 - Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni (set aside, maggese, erba medica)	19.025,24	129	Alta	10.1.A (2017 -2021)
	59.903.419,35	66.170		10.1.B (2017 -2021)
	36.011.582,17	28.730		10.1.C (2017 - 2023)
	14.820.070,11	15.853		214/1F (2012 -2018)
	17.746.812,86	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
Azione 1.4 - Agricoltura biologica	36.011.582,17	28.730	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
	14.820.070,11	15.853		214/1F (2012 -2018)
	17.746.812,86	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
Azione 1.5 -Mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo.	36.011.582,17	28.730	Media	10.1.C (2017 - 2023)
	14.820.070,11	15.853		214/1F (2012 -2018)
	17.746.812,86	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)

Tabella B – Azioni miglioramento habitat in agro-ecosistemi Tortora annualità 2021 e precedenti.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto delle ulteriori condizioni previste nel Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica ratificato in Conferenza Stato Regioni nel marzo 2022 (Azione 2.2), è consentita la preapertura fino ad un massimo di tre giornate da appostamento temporaneo, a condizione che i cacciatori, prima dell'avvio della stagione venatoria, siano registrati sul portale raggiungibile all'indirizzo <http://registrovenatorio.regione.sicilia.it/> predisposto appositamente dall'Amministrazione, inserendo i propri dati anagrafici ed il numero del tesserino venatorio ritirato per la stagione venatoria 2023-2024. Per la registrazione sul portale, inoltre, il cacciatore dovrà essere dotato di SPID/CIE ed indirizzo di posta certificata. Il cacciatore è tenuto ad inserire a sistema il numero di capi di Tortore abbattute, entro le ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il prelievo. I dati degli abbattimenti, comunque, dovranno essere annotati anche sul Tesserino Venatorio.

Attraverso questo sistema informatizzato, l'Amministrazione, previo accertamento dell'identità degli utenti/cacciatori in fase di registrazione e l'inserimento dei dati dei prelievi da parte degli stessi, sarà in grado di conoscere il numero totale di capi abbattuti nelle giornate di caccia sia a livello regionale che provinciale e di verificare entro le ore 24:00 di ogni singola giornata di caccia, l'eventuale superamento della soglia critica di prelievi; tale soglia per la stagione venatoria 2023-2024 è stata fissata, con ampio margine numerico, al raggiungimento del 90% del totale di 3.300 capi prelevabili. Inoltre al raggiungimento della soglia stessa il sistema comunicherà ad ogni singolo utente registrato, tramite messaggio di posta elettronica, l'interruzione del prelievo della specie Tortora selvatica.

I cacciatori che dovessero prelevare tortore, se non registrati sul portale citato, saranno sanzionati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 – Sanzioni della Legge n. 33/97.

Giorni 02, 03, 06, 09, 10, settembre 2023, nella sola forma dell'appostamento temporaneo:

b) Uccelli:

- Colombaccio (*Columba palumbus*);

Con riferimento al Colombaccio esistono specifiche condizioni biologiche che consentono di anticipare al due settembre l'apertura della caccia a questa specie.

1. Si osserva infatti come la stessa sia classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè un incremento significativamente superiore al 5% annuo;

2. A livello globale, la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2021).

3. Le Linee guida per la stesura dei calendari venatori redatte dall'ISPRA riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);

4. La popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria;
5. L'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione; la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura i giardini ed i viali alberati non solo dei borghi rurali ma anche dei centri urbani delle città.
6. Alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunnale i contingenti migratori e/o svernanti provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale.
7. A latitudini meridionali come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio incide esclusivamente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione ottimale.
8. L'ISPRA, negli ultimi pareri forniti sulle proposte di calendario venatorio della Regione Sicilia per le stagioni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 ha sempre evidenziato la possibilità di prevedere nel mese di settembre l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse nella forma dello appostamento.

Anche il TAR Sicilia - Palermo con sentenza n. 3691/2022 ha ritenuto legittima l'apertura anticipata del prelievo venatorio del Colombaccio.

<<<<Giorni 02, 03 e 10 Settembre 2023 negli ambiti territoriali CL1, CL2, EN1, EN2, ME1, ME2, SR1, SR2, CT1, CT2, RG1 e RG2. Negli ambiti territoriali PA1, PA2, TP1, TP2, AG1 e AG2 solo con l'utilizzo di munizioni non contenenti piombo>>>>

c) Mammiferi

- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Per quanto concerne l'anticipo della caccia nel mese di settembre l'ISPRA conferma che il Coniglio selvatico in tale periodo ha già completato il ciclo riproduttivo.

L'ISPRA espressamente prevede, pertanto, la possibilità di cacciare sin dalla preapertura il coniglio selvatico negli stessi giorni delle altre specie ornitiche migratrici escludendone il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione della Lepre italica e della Coturnice siciliana.

L'ISPRA inoltre, in relazione a quanto evidenziato nel Piano d'Azione del Capovaccaio redatto nel 2009, ritiene che il prelievo venatorio del coniglio selvatico debba avvenire nel mese di settembre solo con l'utilizzo di munizioni non contenenti piombo per evitare fenomeni di saturnismo per il rapace.

Preso atto che il suddetto Piano d'Azione individua solamente nella Sicilia centro-occidentale i siti di distribuzione e di riproduzione del Capovaccaio, peraltro in territori per la maggior parte a vario titolo protetti, come si evince anche dal Programma Regionale degli Interventi Selvicolturali e Infrastrutturali Anno 2022 redatto dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –

Area 3 – U.O.1 – Pianificazione e Programmazione forestale (pag. 34-38), si ritiene di poter autorizzare il prelievo del Coniglio selvatico negli ATC PA1 e PA2, AG1 e AG2, TP1 e TP2 per il mese di settembre solo con l'utilizzo di munizioni atossiche.

Ad ogni modo, il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) verrà regolamentato con provvedimento successivo, sulla base dell'analisi dei dati raccolti con il censimento della specie in corso di realizzazione. Ciò in quanto la conservazione di questa specie, tra quelle di maggiore e tradizionale interesse venatorio, deve essere correlata con una gestione sostenibile del prelievo, applicando di fatto la cosiddetta “caccia programmata” in linea con i dettami della Legge n. 157/92.

Per quanto concerne i territori delle isole minori, dove l'attività venatoria del Coniglio selvatico è consentita dall'attuale normativa vigente e dalle indicazioni dell'attuale Piano Regionale Faunistico Venatorio, non avendo il Coniglio selvatico quasi alcuna valenza ecologica, mentre al contrario in alcuni contesti e periodi la sua presenza può risultare indesiderata, non si prevedono particolari limitazioni o mirati interventi gestionali per questa specie, comunque sempre nel rispetto di un prelievo venatorio numericamente sostenibile. Si ricorda, peraltro, che il Coniglio selvatico è considerato specie parautoctona.

APERTURA GENERALE

L'apertura della caccia al 17 settembre (terza domenica di settembre) è espressamente prevista dalla L. 157/92 e dalla L.R. 33/97. Risulta inoltre in piena armonia con la Direttiva 147/2009 CE.

Le disposizioni ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4/6/2010 n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009” non hanno disposto, per quanto attiene le specie di caccia ed i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18 che stabilisce i termini (terza domenica di settembre – 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che “... i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato...” per le singole specie.

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/92 dall'art. 42 della legge 96/2010, in particolare con l'inserimento del comma 1 bis, non sono stati modificati dal legislatore statale in

quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE così come sancito dall'art. 1 comma 4 della L. 157/92.

In altri termini il Legislatore, decidendo di non modificare il comma 1 che stabilisce le specie di avifauna migratoria cacciabili in Italia ed i relativi periodi, pur dopo l'inserimento del comma 1 bis, ha evidentemente ritenuto che la calendarizzazione fosse già sufficientemente prudentiale e rispettosa del principio di precauzione senza il pericolo che si possa permettere l'attività venatoria durante il periodo di migrazione preuziale, la nidificazione e la dipendenza dei nuovi nati. E gli stessi periodi di caccia non sono stati modificati dal legislatore statale neanche dopo il ricevimento della richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione Europea in merito al caso EU Pilot 6955/14/ENVI, sull'adeguamento della legislazione nazionale al documento Key Concepts, che infatti è stato archiviato, confortando così l'ipotesi dell'avvenuto adeguato recepimento della Direttiva in parola.

Tutte le specie di uccelli oggetto di caccia sono fuori dal periodo riproduttivo secondo il documento Key Concepts aggiornato nel 2021.

Questa Amministrazione ritiene non esistano argomentazioni riferibili alla realtà siciliana che possano avallare quanto sostenuto da ISPRA nei pareri relativi alle stagioni venatorie precedenti, circa l'esistenza di specie protette che potrebbero subire un disturbo dall'attività venatoria esercitata fra il 17 settembre ed il 1° ottobre né la presunta possibilità di confusione con dette specie. Allo stesso modo si ritiene che l'attività di vigilanza non subirebbe differenze sensibili ritardando di alcuni giorni l'apertura generale della caccia.

Del resto quanto suggerito dall'ISPRA circa l'apertura generale della caccia al 1° ottobre, peraltro senza alcuna motivazione scientifica, è stato ritenuto da diversi TAR italiani come parere di merito non di competenza dell'ISPRA e comunque sicuramente come parere non vincolante per la Regioni (cfr. sentenza TAR Marche n. 496/2020).

Anche il TAR Sicilia – Palermo con la sentenza n. 3691/2022 relativa al CV 2022-2023 ha ritenuto assolutamente legittima l'apertura generale della stagione venatoria alla terza domenica di settembre.

Si precisa, ad ogni modo, che:

- in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, in Sicilia è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle riserve naturali* (ex Decreto dell'Assessorato Reg.le del Territorio e Ambiente – A.R.T.A.) n. 970/1991 come modificato dal Decreto A.R.T.A. del 17/07/2015;
- attraverso l'attuazione di tale piano, i boschi siciliani dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie sono stati preclusi all'attività venatoria e che tutte le aree umide di pregio della Regione sono state interdette alla caccia;

.....

- in aggiunta alle 79 aree protette istituite in forza del citato Piano è stato istituito in Sicilia il Parco Nazionale Isola di Pantelleria;
- l'attività venatoria è in atto vietata, altresì, in 14 Oasi di protezione, distribuite nelle nove province regionali;
- in Sicilia, con Decreto A.R.T.A. n. 46/GAB del 21 febbraio 2005, sono stati istituiti n. 204 SIC, n. 16 ZPS e n. 14 aree SIC-ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 ha riportato per la Sicilia 217 dei 218 precedentemente identificati, escludendo il SIC ITA090025 Invaso di Lentini; in atto l'attività venatoria è consentita esclusivamente in 18 Siti Natura 2000 nel rispetto degli ulteriori limiti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 17 ottobre 2007 e dal Decreto A.R.T.A. n. 442/2012;
- nei rimanenti siti Natura 2000, seppure esterni a Parchi e Riserve naturali, l'attività venatoria è preclusa per effetto dello stesso Decreto A.R.T.A. n. 442/2012;

La molteplicità delle aree protette e la totalità delle zone umide di pregio a diverso titolo totalmente precluse all'attività venatoria, consente quindi, alla Regione Sicilia una elevata tutela del territorio dove le specie selvatiche cacciabili e protette non subiscono alcun disturbo a causa dell'attività venatoria, oggetto di regolamentazione attraverso il presente Calendario Venatorio 2023-2024 come di seguito articolato:

<<<Giorni 17 e 24 settembre 2023 e dal 1° ottobre al 14 dicembre 2023 incluso – relativamente agli ambiti territoriali AG1, AG2, CL1, CL2, EN1, EN2, PA1, PA2, ME1, ME2, SR1, SR2, TP1, TP2, CT1, CT2, RG1 e RG2. Giorni 17 e 24 settembre 2023 negli ambiti territoriali PA1, PA2, AG1, AG2, TP1 e TP2 solo con l'utilizzo di munizioni non contenenti piombo>>>>

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

(Subordinato ai risultati del censimento. Vedi pag. 9)

Per la stagione venatoria 2023-2024 anche l'utilizzo del Furetto sarà subordinato ai risultati del censimento in corso di realizzazione nel territorio regionale.

a) dal 17 Settembre 2023 al 30 settembre 2023 incluso

uccelli: Tortora (*Streptopelia Turtur*);

L'apertura generale della caccia alla Tortora sarà possibile esclusivamente in subordine al raggiungimento del piano di prelievo nel periodo di preapertura; il prelievo venatorio, comunque, verrà interrotto quando il limite di abbattimenti previsto sarà raggiunto.

b) dal 17 Settembre 2023 al 15 gennaio 2024 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 17 settembre al 30 ottobre 2023 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

Con riferimento alla Quaglia deve rilevarsi come il documento ORNIS *Key Concepts*, ufficialmente adottato dall'Unione Europea e recentemente aggiornato, stabilisca che la stagione riproduttiva della specie termini nella seconda decade di settembre.

La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2, 2.7.9 e 2.7.10, che nella predisposizione delle stagioni venatorie da parte degli Stati Membri è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero come sia possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica. L'apertura al 17 settembre 2023 risulta quindi essere in piena armonia con la Direttiva 147/2009/CE ed i relativi documenti interpretativi.

I più recenti dati disponibili della European Red List of Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea, classificano la Quaglia "Least concern" (Minima preoccupazione) cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in condizione sfavorevole diversamente da quanto affermato negli ultimi pareri espressi che citano la classificazione SPEC, che tuttavia non ha carattere ufficiale (vedi TAR Marche, Sezione I, n.271/2017 e n.496/2020). La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui hanno origine le popolazioni migratrici che interessano la Sicilia è valutata favorevole (cfr. Red List – Bird Life International - *Coturnix coturnix* (Common Quail) European Red List of Birds 2021).

Anche la situazione della popolazione nidificante in Italia è risultata di moderato incremento dai dati aggiornati al 2014 (Progetto MITO2000: Rete Rurale Nazionale – LIPU (2014). Uccelli Comuni in Italia Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmlandbird Index 2000-2015). Ciò significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre e sempre protratta al 31 dicembre non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.

Deve osservarsi, inoltre, che in Sicilia alla data del 17 settembre la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord.

Pertanto la suddetta data del 17 settembre risulta essere in linea oltre che con la legislazione nazionale e regionale anche con i documenti redatti dall'Unione Europea e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts" (2° decade di settembre).

Da ultimo deve notarsi come dai pareri espressi dall'ISPRA negli ultimi anni non si evincano specifiche motivazioni tecnico-scientifiche a supporto della richiesta di posticipo della data di apertura alla specie al 1° ottobre.

Anche il TAR Sicilia - Palermo con sentenza n. 3691/2022 ha ritenuto legittimo il prelievo venatorio della quaglia sin dalla terza domenica di settembre (Apertura generale).

La data di chiusura è stata prudenzialmente fissata al 31 ottobre in quanto assolutamente compatibile con il periodo di migrazione di ritorno ai paesi di origine come individuato dal documento “*Key Concepts*” e con quanto previsto dalla stessa Guida ISPRA dove si raccomanda, a fini prudenziali l'adozione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi, da tempo recepito dalla Regione Sicilia.

d) dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 incluso (dal 17 al 30 settembre 2023 solo da appostamento temporaneo)

uccelli: Merlo (*Turdus merula*);

e) dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 incluso

uccelli: Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

f) dal 01 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 incluso

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*);

g) dal 17 settembre al 30 ottobre (vedi art. 6) e dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 incluso

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue diverse forme fenotipiche;

h) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023 incluso

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*)

Nella Regione Siciliana per questa specie si è proceduto alla sua conservazione attraverso diverse azioni finalizzate. Con nota prot. 11060 del 07/02/2023 sono state inviate al MITE e all'ISPRA le informazioni sullo stato di applicazione del Piano di Gestione dell'Allodola, ed in particolare:

- in linea con quanto previsto nel Piano di Gestione nazionale della specie, negli ultimi Calendari Venatori della Regione Siciliana il limite massimo stagionale di prelievo è stato ridotto, per singolo cacciatore, da 50 a 40 capi e ciò si prevede anche per la stagione venatoria 2023-2024;

- nella Regione Siciliana, attraverso l'attivazione delle azioni delle Misure agro-ambientali del PSR Sicilia 2014-2020, l'obiettivo 1 del Piano nazionale di Gestione dell'Allodola e, più precisamente, il miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi per ridurre i fattori limitanti e le minacce per le popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti, è stato perseguito; infatti, facendo riferimento ai valori degli indicatori, si è registrato l'incremento delle superfici e degli investimenti riguardanti quelle azioni del PSR che hanno effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e

migliorativi degli agro-ecosistemi in favore della specie. Tali dati sono stati comunicati al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con nota prot. 85337 del 10/10/2022.

Le tabelle C e D di seguito riportate evidenziano i dati relativi alle azioni con ricadute agroambientali, attuate nella Regione Siciliana con l'attivazione delle Misure del PSR Sicilia. Facendo riferimento al valore degli indicatori (finanziamenti e superfici), previsti nel Piano di Gestione dell'Allodola, la scheda C riporta i dati aggiornati all'anno 2022 e la scheda D i dati relativi alle annualità precedenti. Come per la Tortora selvatica, i dati riportati nelle citate schede mostrano l'incremento degli investimenti e delle superfici interessate dalle azioni del Piano di Sviluppo Rurale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e migliorativi degli agro-ecosistemi in favore della specie Allodola:

TABELLA C					
	Azioni nazionali/regionali	Totale dei finanziamenti devoluti agli agricoltori	Ettari interessati dall'azione	Priorità	Azione
6.2.1.1	Incentivare il mantenimento delle stoppie in autunno/inverno	54.267.301,00	31.338	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
		4.760.497,34	3.408		10.1.F (2017 - 2021)
		15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
		34.279.989,54	13.023		F4A F1/F00 (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
6.2.1.2	Incentivare l'agricoltura biologica e le pratiche di coltivazione estensiva con regolamento sui tempi di tagli e sfalci	54.267.301,00	31.338	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
		15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
		34.279.989,54	13.023		F4A F1/F00 (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
6.2.1.3	Sostenere la semina di "prati a sfalcio tardivo" nelle aree di pianura, con durata almeno biennale in rotazione	54.267.301,00	31.338	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
		15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
		34.279.989,54	13.023		F4A F1/F00 (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
6.2.1.4	Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni (set aside, maggese, erba medica)	29.254,32	129	Alta	10.1.A (2017 -2021)
		117.686.162,85	68.621		10.1.B (2018 -2022)
		54.267.301,00	28.730		10.1.C (2017 - 2023)
		15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
6.2.1.5	Mantenimento di fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni	29.254,32	129	Alta	10.1.A (2017 -2021)
		117.686.162,85	68.621		10.1.B (2018 -2022)
6.2.1.6	Mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo.	54.267.301,00	31.338	Media	10.1.C (2017 - 2023)
		15.170.276,57	15.878		214/1F (2012 -2018)
		34.279.989,54	13.023		F4A F1/F00 (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023-2024)
6.2.1.7	Attuare delle restrizioni sulle modalità di irrigazione nelle coltivazioni erbacee di pieno campo	29.254,32	129	Media	10.1.A (2017 -2021)
		117.686.162,85	68.621		10.1.B (2018 -2022)

Tabella C – Azioni miglioramento habitat in agro-ecosistemi Allodola anno 2022.

	Azioni azionali/regionali	Totale dei finanziamenti devoluti agli agricoltori	Ultimo triennio dei finanziamenti devoluti agli agricoltori	Ettari interessati dall'azione	Priorità	Azione
6.2.11	Incentivare il mantenimento delle stoppie in autunno/inverno	36.011.582,17	36.011.582,17	28.730	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
		3.226.637,89	3.226.637,89	3.220		10.1.F (2017 - 2021)
		14.820.070,11	8.816.920,04	15.853		214/1F (2012 - 2018)
		17.746.812,86	12.727.526,97	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023 2024)
6.2.12	Incentivare l'agricoltura biologica e le pratiche di coltivazione estensiva con regolamento sui tempi di tagli e sfalci	36.011.582,17	36.011.582,17	28.730	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
		14.820.070,11		15.853		214/1F (2012 - 2018)
		17.746.812,86	12.727.526,97	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023 2024)
6.2.13	Sostenere la semina di "prati a sfalcio tardivo" nelle aree di pianura, con durata almeno biennale in rotazione	36.011.582,17	36.011.582,17	28.730	Alta	10.1.C (2017 - 2023)
		14.820.070,11	8.816.920,04	15.853		214/1F (2012 - 2018)
		17.746.812,86	12.727.526,97	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023 2024)
6.2.14	Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni (set aside, maggese, erba medica)	19.025,24	19.025,24	129	Alta	10.1.A (2017 - 2021)
		59.903.419,35	59.903.419,35	66.170		10.1.B (2017 - 2021)
		36.011.582,17	36.011.582,17	28.730		10.1.C (2017 - 2023)
		14.820.070,11	8.816.920,04	15.853		214/1F (2012 - 2018)
		17.746.812,86	12.727.526,97	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023 2024)
6.2.15	Mantenimento di fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni	19.025,24	19.025,24	129	Alta	10.1.A (2017 - 2021)
		59.903.419,35	59.903.419,35	66.170		10.1.B (2017 - 2021)
6.2.16	Attuare delle restrizioni sulle modalità di irrigazione nelle coltivazioni erbacee di pieno campo	19.025,24	19.025,24	129	Media	10.1.A (2017 - 2021)
		59.903.419,35	59.903.419,35	66.170		10.1.B (2017 - 2021)
6.2.17	Mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo.	36.011.582,17	36.011.582,17	28.730	Media	10.1.C (2017 - 2023)
		14.820.070,11	8.816.920,04	15.853		214/1F (2012 - 2018)
		17.746.812,86	12.727.526,97	6.544		F4A (impegni ventennali con scadenza nel 2020,2022,2023 2024)

Tabella D – Azioni miglioramento habitat in agro-ecosistemi Allodola anno 2021 e precedenti.

i) **dal 01 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 incluso**

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

La normativa vigente prevede come periodo di caccia per tutte e tre le specie l'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

L'ISPRA, sulla scorta del nuovo documento Key concepts 2021 per la stagione 2022-2023 ha ritenuto idonea la chiusura generale a queste specie il 10 gennaio uniformandola per tutti i turdidi.

La Regione Siciliana tuttavia non ritiene condivisibile questa scelta poiché un'analisi complessiva di tutta la letteratura recente pubblicata, nonché del nuovo documento Key Concepts 2021 aggiornato con i dati di tutti i Paesi UE del bacino del Mediterraneo, pubblicato in data 14/12/2021 dalla Commissione Europea ed il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla stessa

Commissione, stabiliscono in modo uniforme che la migrazione pre-nuziale avviene nel mese di febbraio per le tre specie.

Lo stesso ISPRA, del resto, rileva come “...*la Commissione osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo ed esprime l’auspicio che si pervenga all’adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo. Considerato che dal punto di vista della fenologia migratoria in alcuni casi non si ravvisano differenze tali da giustificare le discrepanze nelle date di inizio della migrazione prenuziale osservate nel KCD tra diversi Stati che confinano tra loro o che si trovano a latitudini analoghe, è ragionevole ritenere che tali differenze possano dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell’acquisizione e soprattutto nell’analisi interpretativa dei dati, in ciò favorite dalla mancanza di precise indicazioni fornite al riguardo da parte della Commissione Europea*”. Deve notarsi infine come l’ISPRA abbia modificato, più volte negli ultimi anni, la propria posizione sull’inizio della migrazione pre-nuziale e di conseguenza sulla data di chiusura della caccia al tordo bottaccio ed alla cesena. Nel parere ISPRA relativo alla stagione venatoria 2020-2021 per quanto concerne il prelievo di Tordo bottaccio, Cesena e Tordo sassello si legge a pag. 6 “...*nel documento Key Concepts ...la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che le valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal “Key Concepts”*”.

Tale affermazione è in netto contrasto ed incongruente con le successive valutazioni effettuate dall’ISPRA per la revisione dei Key Concepts 2021.

Tale incertezza porta inevitabilmente questa amministrazione a non ritenere attendibile la valutazione dell’ISPRA sull’argomento e ad analizzare autonomamente le fonti scientifiche in merito.

La chiusura al 31 gennaio alle suddette specie per la stagione 2022-2023 è stata ritenuta legittima dal TAR Umbria con sentenza n. 8/2023 del 10/01/2023, dal TAR Toscana con ordinanza n. 595 del 10/10/2022 confermata dal C.d.S. con ordinanza n. 5685 del 5/12/2022 e dal TAR Sardegna con ordinanza n. 255 del 7/10/2022 confermata dal C.d.S. con ordinanza n. 5865 del 16/12/2022.

l) dal 01 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 incluso

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella

d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Porciglione (*Rallus aquaticus*);

La Legge 157/92 stabilisce che tutti gli uccelli acquatici sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

L'ISPRA sulla scorta del nuovo documento Key concepts 2021, ritiene idonea la chiusura a queste specie il 20 gennaio uniformandola per tutti gli anatidi, rallidi e limicoli.

Tuttavia anche con riferimento alle date di inizio della migrazione pre-nuziale per tali specie l'ISPRA ammette le incongruenze tra le date fornite dai vari Stati già richiamate per i turdidi, incongruenze scientificamente non giustificate ribadendo “...la necessità di più chiare indicazioni circa la metodologia di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale” da parte della Commissione Europea.

Ciò detto la chiusura al 31 gennaio è in piena armonia con i principi della direttiva Uccelli poiché tutte le specie, per la gran parte dei vari Stati facenti parte del bacino del Mediterraneo, cominciano la migrazione pre-nuziale dopo tale data, ad eccezione di cinque: alzavola, codone, canapiglia e folaga, che cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio ed il germano reale che la inizia nella prima decade di gennaio. Per l'**alzavola**, **codone**, **canapiglia** e **folaga** si applica in ogni caso la decade di sovrapposizione, prevista esplicitamente dall'ISPRA quale facoltà delle Regioni, dalla Guida alla disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2, 2.7.9 e 2.7.10, mentre per il germano reale si applica quanto stabilito dalla stessa Guida ai paragrafi 2.7.5, 2.7.6, 2.7.12, 3.4.31, 3.4.32, 3.4.33, e 3.4.34. In questi paragrafi è esaminata la particolare situazione del **germano reale**, le cui popolazioni europee sono spesso caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, per cui la Guida stessa ammette la sovrapposizione di più decadi, esistente in molti paesi UE. Tale posizione è motivata dal fatto che si ritiene preferibile uniformare la chiusura di tutte le specie di anatidi portando quella del germano in avanti al fine di ridurre la pressione su specie meno abbondanti del germano stesso.

L'ISPRA ritiene che la chiusura per l'avifauna acquatica debba avvenire al 20 gennaio. Ciò al solo fine di “evitare rischi di confusione e/o disturbo per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria..”. Sul punto deve tuttavia evidenziarsi come in Sicilia tutte le aree umide di pregio siano state, a vario titolo, interdette alla caccia e che conseguentemente l'attività venatoria nei confronti degli Anatidi nella regione, peraltro praticata soprattutto da cacciatori altamente specializzati, si svolge in via residuale in piccoli laghetti artificiali di irrigazione o in acquitrini occasionalmente formatisi in seguito a persistenti piogge. Pertanto il grado di protezione degli Anatidi in Sicilia è pressoché assoluto e, pertanto, le preoccupazioni mosse dall'ISPRA appaiono infondate.

.....

L'ISPRA in ogni caso non esplicita su quali specie protette si indurrebbe il disturbo nel periodo 1-31 gennaio e particolarmente dal 20 al 31 gennaio.

Quanto al rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili sollevato dall'ISPRA, lo stesso è analizzato nella Guida interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 ed in tali punti non è mai proposto come causa di divieto di caccia alle specie simili.

Anche in relazione alle suddette specie la legittimità della chiusura al 31 gennaio per la stagione 2022-2023 è stata sancita dal TAR Umbria con sentenza n. 8/2023 del 10/01/2023, dal TAR Toscana con ordinanza n. 595 del 10/10/2022 confermata dal C.d.S. con ordinanza n. 5685 del 5/12/2022 e dal TAR Sardegna con ordinanza n. 255 del 7/10/2022 confermata dal C.d.S. con ordinanza n. 5865 del 16/12/2022.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

ISPRA propone la caccia vagante dal giorno 1 al 20 gennaio a Beccaccino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone e Canapiglia limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro i 50 metri da questi.

La Regione Siciliana da anni stabilisce come misura di mitigazione per la caccia vagante nel mese di gennaio, nel calendario venatorio all'art. 12 del presente allegato "A", la prescrizione che segue:

“ Dall'1 al 31 gennaio 2024 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.” La Regione Sicilia considera idonea questa misura di mitigazione unitamente alla pianificazione territoriale che prevede la quasi totalità di zone umide protette; ciò trova conferma nei dati delle popolazioni delle specie acquatiche oggetto di caccia i cui dati CPUE dimostrano una situazione soddisfacente delle presenze nel territorio regionale.

Limitatamente agli ATC RG2 e SR2 il prelievo delle suddette specie è posticipato al 01 novembre e protratto fino al 31 gennaio 2024 incluso ed è vietato, per tutta la stagione, il prelievo della specie Alzavola (*Anas crecca*) al fine di tutelare l'Anatra marmorizzata.

Con riferimento all'ATC TP2, dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti concernenti le dinamiche di colonizzazione dell'Anatra marmorizzata, si ritiene di vietare per la stagione 2023-2024 l'attività venatoria nei confronti dell'Alzavola (*Anas crecca*).

m) **dal 01 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 incluso**

uccelli: Beccaccia (*Scolopax rusticola*);

L'ISPRA, in base al parere espresso per il CV 2022-2023 ritiene idonea la chiusura della caccia alla specie al 31 dicembre con una possibile estensione sino al 10 gennaio periodo ritenuto di inizio della migrazione pre-nuziale.

La Regione Siciliana ritiene possibile discostarsi da questi suggerimenti sulla base di informazioni tecniche frutto della più recente analisi della letteratura scientifica nazionale ed internazionale e dei dati elaborati a seguito del monitoraggio effettuato in Sicilia dalla stagione venatoria 2018-2019 ad oggi, pertanto in considerazione:

- 1) della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- 2) del Rapporto sull'Articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, 2013-2018, pubblicato dalla Commissione europea, fonte ufficiale di informazione della Commissione per quanto riguarda il territorio degli Stati Membri UE, che stabilisce che la popolazione della beccaccia in Unione europea è "Secure" (https://natureart12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Scolopax+rusticola&reported_name=)
- 3) della classificazione IUCN, aggiornata, che conferma la specie nella definizione "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè la categoria non a rischio, a cui appartengono le specie comuni e non a rischio (<https://www.iucnredlist.org/species/22693052/155471018>);
- 4) che i riferimenti scientifici sopra citati rappresentano le fonti ufficiali della Commissione europea per valutare lo stato delle popolazioni di uccelli selvatici in Europa;
- 5) che BirdLife International (2023) ritiene stabile la popolazione europea, sul proprio sito internet (<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-woodcock-scolopaxrusticola>), la cui scheda si riporta di seguito:

.....

LC Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*

[Summary](#)
[Text account](#)
[Data table and detailed info](#)
[Distribution map](#)
[Reference and further resources](#)

Family: Scolopacidae (Sandpipers, Snipes, Phalaropes)

Authority: Linnaeus, 1758

Red List Category



Click [here](#) for more information about the Red List categories and criteria

Justification of Red List category

This species has an extremely large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence <20,000 km² combined with a declining or fluctuating range size, habitat extent/quality, or population size and a small number of locations or severe fragmentation). The population trend appears to be stable, and hence the species does not approach the thresholds for Vulnerable under the population trend criterion (>30% decline over ten years or three generations). The population size is extremely large, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the population size criterion (<10,000 mature individuals with a continuing decline estimated to be >10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). For these reasons the species is evaluated as Least Concern.



Population size:

Population trend: Stable

Extent of occurrence (breeding/resident): 49,000,000 km²

Country endemic: No

Attributes

Realm - Afrotropical
 Realm - Indomalayan
 Realm - Nearctic
 Realm - Palearctic
 IUCN Ecosystem -- Terrestrial biome

Recommended citation

BirdLife International (2023) Species factsheet: *Scolopax rusticola*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 21/04/2023. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2023) IUCN Red List for birds. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 21/04/2023.

6) che la classificazione di specie "*Least concern*", "*Secure*", con demografia "*Stabile*" è in atto da alcuni anni, che fanno seguito a un periodo di declino; per questo motivo la specie non è più oggetto di Piano di Gestione Internazionale, come lo era stata fino al 2009. La situazione di conservazione della beccaccia si è quindi modificata in meglio e questo è avvenuto in un periodo in cui la specie è stata oggetto di caccia in Italia, Francia, Grecia, Spagna ed altri paesi mediterranei fino a date variabili fra il 20 gennaio e il 20 febbraio. Ne consegue che la caccia protratta fino a queste date non ha pregiudicato in alcun modo la conservazione della specie;

7) della fenologia riproduttiva della specie. Il periodo di riproduzione definito per l'Italia nel documento ORNIS della Commissione Europea va infatti dalla prima decade di marzo alla seconda decade di agosto.

8) del fatto che il nuovo documento di revisione dei Key concept pubblicato dalla Commissione Europea il 14/12/2021 "*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States – Species accounts*" riporta testualmente che: "*..la migrazione nei paesi mediterranei comincia in febbraio.*", contraddicendo quindi il dato KC nazionale;

Con riferimento alla Beccaccia, infatti, la Commissione scrive espressamente che la migrazione prenuziale inizia a febbraio negli Stati mediterranei (pag. 105), di fatto smentendo la posizione KC italiana e la tabella in cui per l'Italia (unico Paese di tutta la UE) è segnalata la seconda decade di gennaio come inizio della migrazione (pag. 106). Peraltro, come si può leggere sulla scheda di seguito riportata, l'Italia non ha dichiarato i criteri utilizzati per definire l'inizio dell'attività riproduttiva (pag.105)(Di seguito le schede citate).

.....

51. Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*

A155



Photo: Petri Alroth ©

Species status

Country	Annex II	Status of occurrence				Criteria*	
		Resident	Migrant: breeding	Migrant: passage	Migrant: wintering	Start of reproduction	End of reproduction
AT	+	-	+	+	-	1	1
BE	+	+	+	+	+	1	2
BG	+	-	+	+	+	1	
CY	+	-	-	+	+		
CZ	+	-	+	+	+	1	1
DE	+	-	+	+	+	1	3
DK	+	-	+	+	+	1	1
EE	+	-	+	+	+	1	
EL	+	-	-	+	+		
ESC	+	+	-	-	-	4	1
ESN	+	-	+	+	+	4	1
ESS	+	-	-	+	+		
FIN	+	-	+	+	-	1	1
FIS	+	-	+	+	-	1	1
FR	+	+	+	+	+	1	1
HR	+	-	+	+	+	1	3
HU	+	-	+	+	+	1	1
IE	+	+	-	+	+	1	1
IT	+	-	+	+	+	1	4
LT	+	-	+	+	-	1	1
LU	+	+	-	-	-	1	2
LV	+	-	+	+	-	1	1
MT	+	-	-	+	-		
NL	+	-	+	+	+	1	1
PL	+	-	+	+	+		
PT	+	+	-	+	+	1	4
RO	+	+	-	+	+		
SE	+	-	+	+	-	1	
SI	+	-	+	+	-		
SK	+	+	+	+	+	2	1

* Criteria used to identify the start of reproduction: 1 – occupation of breeding sites, 2 – construction of nest, 3 – number of decades counted (back) from egg laying, 4 – other.

Criteria used to identify the end of reproduction: 1 – full flight of young birds, 2 – independence of young birds, 3 – number of decades counted from the end of hatching, 4 – other.

Distribution: Palearctic. Extensive distribution breeding in wet woodlands, from the Azores and Ireland in west, to Pacific coasts of Russia. Birds overwinter in Europe, north Africa, Middle East, India, and southeast Asia to Japan. In Europe, breeding from Fennoscandia and Russia, to Mediterranean basin and Canary Islands.

Movements: Breeding populations in western maritime countries (and Atlantic islands) are sedentary, whilst those elsewhere are migratory. Scandinavian populations move southwest to winter mainly in Britain and France. Finnish birds move mainly south and winter mostly in Italy and Balkans. Autumn movements start after onset of frosts. Birds from the large Russian population are recorded wintering across most of west and central Europe. Most birds are on wintering grounds by November but further (sometimes large scale) movements westwards may occur in response to cold weather. Return migration starts in February in Mediterranean region and first half of March elsewhere. Tracking studies have demonstrated fidelity to wintering sites between years (Hoodless *et al.* 2020).

Populations: Monotypic. Four populations occur within Europe (Delany *et al.* 2009): (1) birds breeding across Europe, wintering south and west Europe and north Africa; and separate, sedentary populations in (2) Azores, (3) Madeira; and (4) Canary Islands.

EU population status and trends:

<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>

Breeding: Clutch size 4 (2-5); incubation 21-24 days; fledging period 15-20 days but sometimes able to get off ground at ten days; independence 5-6 weeks after hatching; normally one brood.

Period of prenuptial migration
Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*

	J	A	N	F	E	B	M	A	R	A	P	R	M	A	Y	J	J	J	A	A	U	G	S	E	P	O	C	T	N	O	V	D	E	C			
FI																																					
SE																																					
EE																																					
LV																																					
LT																																					
PL																																					
SK																																					
CZ																																					
DK																																					
UK																																					
IE																																					
DE																																					
NL																																					
BE																																					
LU																																					
HU																																					
AT																																					
SI																																					
FR																																					
ES																																					
PT																																					
IT																																					
MT																																					
GR																																					
CY																																					
RO																																					
BG																																					
HR																																					

Comments and conclusions

- 1) In western maritime countries, it is difficult to identify the beginning of the period of return because the Woodcock is a secretive species, a nocturnal migrant and, furthermore, movements can occur in response to cold weather. In other regions where it is mainly migratory, it is not difficult to identify the beginning of that period (AT, DE, FI, SE).
- 2) Beginning of the prenuptial migration period ranges from the 2nd decade of January (IT, ES) to the 3rd decade of March (LT).

Tabella riassuntiva dei periodi di migrazione prenuziale delle Beccaccia nei vari stati Europei, estratta dai Key Concepts.

9) del progetto di monitoraggio della specie attuato dalla Regione Siciliana “Studio e monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) transitante e svernante in Italia, analisi del trend demografico - ALI D’ITALIA” che prevede osservazioni della presenza della specie durante il periodo di svernamento e di migrazione pre-nuziale. Per tale attività di monitoraggio si opera in adesione al progetto proposto dalla Federazione delle Associazioni Nazionali Beccacciai del Palearctico Occidentale (FANBPO), attraverso la stipula di una convenzione, al fine di uniformare la raccolta dei dati in ambito regionale a quella effettuata nelle altre Regioni italiane che hanno aderito al Progetto.

L’attività di monitoraggio è stata avviata dalla Regione Siciliana nella stagione venatoria 2018-2019 ed è proseguita nel 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 basandosi sull’indagine

demografica del prelievo (classi d'età, peso e decadi di prelievo) a caccia aperta e sull'indagine dell'abbondanza (calcolo dell'Indice Cinegenetico di Abbondanza – ICA) sia durante il periodo venatorio e sia a caccia chiusa su aree vocate per lo svernamento della specie.

con il patrocinio

ISPRA
Istituto Superiore Protezione
Ricerca Ambientale

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DAGRI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNICHE ALIMENTARI E FORESTALI

FANBPO

FIBEC

CANICOM
per la tua passione

ALI d'ITALIA
STUDIO E MONITORAGGIO
DELLA SPECIE BECCACCIA SCOTOLINA RIETICOLA
"TRANSITANTE E SVERNANTE IN ITALIA"

**RACCOLTA DELL'ALA DESTRA DELLA BECCACCIA
LETTURA DEL PIUMAGGIO ALARE PER LA DETERMINAZIONE
DELL'ETA' DELLA BECCACCIA (metodo Boidot)**

Uccello n° Data di prelievo: Peso (gr):

Regione: Provincia:

Comune: Sesso: M F

Invia le buste a:
FIBEC Federazione Italiana Beccaccia
Via Fausto Vagnetti, 12 - 52031 Anghiari (Ar) - Italy

e-mail:

NECESSARIA PER RICEVERE I DATI PERSONALI DELLA LETTURA DELLE ALI

STAGIONE VENATORIA 2021/22 2022/23 2023/24

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

ATC:

indicazioni e commenti:

Per il riconoscimento del sesso:

testis
ovario
testicoli

FEMMINA
MASCIO

Prelevare l'ala destra
"tagliandola
in corrispondenza
dell'osso"

Lasciarla seccare aperta,
con un'apertura di circa 130°/160°
sostandola con degli spilli su di una
superficie di legno/polistirolo/cartone.
Dopo circa 10 giorni
è pronta per essere inviata

Introdurla in questa busta
(una busta per ciascuna ala)
inviandola all'indirizzo
sopra indicato

Scheda raccolta dati ala destra Beccaccia.

Tutti i dati vengono aggiornati annualmente dal 2018. Gli ultimi dati relativi alla stagione 2022-2023 verranno trasmessi ad ISPRA appena disponibili.

Dall'elaborazione dei dati provenienti dal monitoraggio realizzato nelle due fasi (a caccia aperta e a caccia chiusa), dati raccolti attraverso l'applicazione BECCAPP utilizzata da cacciatori di tutta Italia aderenti al progetto e attraverso lo studio Ali d'Italia (caratterizzazione dello stato della popolazione dall'analisi delle ali delle beccacce prelevate), che dal 2013 ha il patrocinio dell'ISPRA e validato dall'Università di Firenze, è risultato che la specie risulta in buono stato di salute e che il periodo di migrazione pre-nuziale ha inizio dalla prima decade di febbraio e si esaurisce alla fine di marzo, con un picco nella terza decade di febbraio che si è evidenziato in tutte le annate di studio.

Il precedente protocollo dell'ISPRA del 2009, che fa parte integrante del monitoraggio-studio "Ali d'Italia", è stato poi aggiornato dall'ISPRA nel 2018, aggiornamento che non annulla il protocollo del 2009. Nel monitoraggio-studio "Ali d'Italia" si è voluto mantenere il protocollo ISPRA del

2009 perché lo studio non si basa solo sul protocollo ISPRA ma include anche la raccolta delle ali, che non è prevista dal protocollo dell'ISPRA.

Tale aspetto è fondamentale per studiare con metodo scientifico la migrazione della beccaccia.

Nell'aggiornamento del 2018, l'ISPRA suggerisce di estendere il monitoraggio alle aree precluse alla caccia e tale circostanza, che richiede una fase di rigorosa sperimentazione, si ritiene possa essere pianificata e realizzata di concerto con ISPRA stesso.

I reports del monitoraggio in Italia vengono regolarmente pubblicati (vedi: Atti Soc. Tosc. Scienze Nat., Mem., Serie B, 128 (2021) pagg. 29-37; figg. 6; tabb. 6; doi: 10.2424/ASTSN.M.2021.02 - **La struttura demografica della beccaccia (Scolopax rusticola) in Italia, un decennio di osservazioni 2010-2019** - Marco Tuti (1), Paolo Pennacchini (2), Noemi Giannini (3), Clara Sargentini (4).

Su BECCAPP, applicazione appositamente creata per la raccolta di tutte le informazioni, si trovano i dati del monitoraggio della beccaccia di tutte le regioni italiane partecipanti: SICILIA, BASILICATA, PUGLIA, CAMPANIA, MARCHE, UMBRIA, TOSCANA, VENETO, FRIULI-VENEZIA-GIULIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA e SARDEGNA.

Le restanti regioni pur se ancora non associate al PROGETTO ALI D'ITALIA trasmettono i dati della stagione venatoria in modo da elaborarli ai fini del calcolo dell'ICAPC di tutte le regioni d'Italia.

L'ottima presenza della beccaccia in Sicilia dimostra un trend assolutamente positivo per la specie. Il grafico sottostante indica che l'Indice Cinegetico di Abbondanza della Sicilia è nettamente superiore alla media Nazionale prendendo in considerazione i dati rilevati durante la stagione di monitoraggio 2022/2023.



Stagione di monitoraggio 2022/2023

Stagione di Monitoraggio
2022/2023



ICAPC Personale: **2.5**

ICAPC Nazionale: **0.631**

ICAPC Sicilia: **1.303**

Aggiungi Giornata

10) dei dati riportati nel *"Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)" del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell'Università di Pisa, laddove " un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie" con la conseguenza che "gli attuali periodi indicati dall'art. 18 della L. n. 157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie."*

11) dei dati riportati in *"Satellite telemetry of Woodcock wintering in Italy: first data" di Sorrenti et al.* Svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al Congresso dell'International Union of Game Biologists a Bruxelles nell'agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli otto esemplari monitorati è avvenuta dall'Italia a partire dalla prima decade di marzo;

12) dello studio sulla migrazione della Beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare presentato al Congresso Internazionale del gruppo di lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and movements of Eurasian Woodcock – *Scolopax rusticola*...", con la quale viene dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla terza decade di febbraio;

13) della pubblicazione scientifica di A. Tedeschi, M. Sorrenti & altri – "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian Woodcock" che riassume i dati dello studio con la telemetria satellitare aggiornati al 2018 sulle beccacce svernanti in Italia riconferma che non si verificano partenze per la migrazione pre-nuziale prima della fine di febbraio;

14) dei risultati della ricerca, condotta dalla Regione Umbria in collaborazione con ISPRA, attraverso radiotelemetria satellitare, dai quali si è rilevato che i due individui della specie beccaccia dotati di radiocollare satellitare, hanno lasciato le aree di svernamento della regione a partire dal mese di marzo (un soggetto rilevato per due anni consecutivi);

15) dello studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International *"Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five years project based on satellite tracking" (Tedeschi et al., 2017)*, che ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;

16) dello studio pubblicato nel 2019 sulla rivista *Current Zoology* dal titolo *" Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock"*, che riassume tutti i

risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostrando e confermando che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell'ultima decade di febbraio;

17) che la continuazione di questo studio ha portato ai primi risultati di 6 beccacce marcate con radiotrasmittitore satellitare in Liguria nel dicembre 2019, che confermano che non vi sono partenze per la migrazione prima della prima decade di marzo; allo stesso modo altre 6 beccacce marcate con radiotrasmittitore satellitare in altre regioni italiane, sono rimaste negli areali di svernamento fino alla prima/seconda decade di marzo;

18) dei dati relativi alla stagione invernale 2021-2022 nell'ambito dello studio: "*Comportamento della Beccaccia (Scolopax rusticola) nel corso del ciclo autunnale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare*", avviato dall'Università di Milano (Prof. D. Rubolini) in collaborazione con l'Associazione Amici di Scolopax Onlus e la Federazione Italiana della Caccia, risulta che le partenze della specie per la migrazione primaverile, sono avvenute tra l'11 e il 29 marzo.

Sugli studi che si avvalgono anche della Telemetria satellitare bisogna evidenziare come la stessa sia utilizzata in centinaia di ricerche in tutto il mondo.

La stessa ISPRA ne autorizza metodi e procedure, ES.: studio pubblicato nel 2019 sulla rivista *Current Zoology* dal titolo "*Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock*", che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare su 42 beccacce, dimostrando e confermando che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell'ultima decade di febbraio; facendo una metanalisi dei vari studi condotti e pubblicati le beccacce marcate con telemetria satellitare superano il centinaio e secondo i dati raccolti nessuna di esse parte dai luoghi di svernamento il 31 di dicembre per la migrazione prenuziale;

19) dei dati riportati nel dossier "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio*", redatto dall'Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile.....*"

20) dei dati riportati dallo stesso ISPRA nell'Atlante delle Migrazioni pag. 515 figura 3 (scheda di seguito riportata) da dove si evince che la migrazione pre-nuziale inizia nella terza decade di febbraio. (Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Spina F. & Volponi S., 2008).

.....




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Sezione inanellamento — Ringing data




Figura 4. Trend storico catture. *Distribution of recoveries by five-year periods.*

Le ricatture di soggetti esteri in Italia hanno inizio sostanzialmente nella seconda metà degli anni '50, mostrando quindi una diminuzione ed un successivo e sostanziale incremento nell'ultima fase del periodo qui considerato, con un massimo nel secondo quinquennio degli anni '90. L'inizio relativamente recente di attività di inanellamento regolari della specie in Italia ha invece contribuito ad una tendenza crescente dei dati relativi ad uccelli marcati nel nostro Paese, con massimi raggiunti nel medesimo periodo appena citato per gli inanellamenti esteri. La Beccaccia è stata da sempre inserita tra le specie cacciabili in Italia.




Figura 5. Età all'inanellamento. *Age at ringing.*

Nei dati esteri prevalgono i soggetti giovani, con una percentuale interessante di pulcini; i dati italiani si caratterizzano invece per una prevalenza degli adulti.

Sezione ricatture — Recoveries




Figura 6. Condizioni di ritrovamento in Italia (n = 138). Condizioni note 136 (98.6%). *Finding conditions of foreign-ringed birds in Italy. Conditions known.*




Figura 7. Circostanze di ritrovamento in Italia (n = 138). Circostanze note 136 (98.6%). *Finding circumstances of foreign-ringed birds in Italy. Circumstances known.*

La totalità delle ricatture avvenute in Italia si riferisce a soggetti deceduti. Tranne un singolo caso, dovuto a predazione naturale, tutti i soggetti sono stati abbattuti o catturati intenzionalmente. Anche nel caso delle beccacce italiane segnalate all'estero la vasta maggioranza dei casi noti (34 su 35) riguarda uccelli abbattuti.




Figura 8. Tempo trascorso tra l'inanellamento e la cattura (dati cumulativi comprendenti tutti i record) (n = 160). *Elapsed time between ringing and recovery (all records).*

Circa l'80% delle ricatture ha luogo entro due anni dall'inanellamento e l'intero campione non riporta casi superiori ai cinque anni. Questa distribuzione risulta certamente collegata alla pressione antropica esercitata sulla specie, la quale si caratterizza per tassi medi di longevità superiori.

Tutti i riferimenti sopra riportati permettono di affermare, pertanto, che la data di chiusura della caccia alla Beccaccia in Sicilia può essere estesa al 31 gennaio 2024 incluso, **con la precauzione di un PMA (Prelievo Massimo Autorizzato), specifico del mese di gennaio, di una beccaccia giornaliera e prelievo massimo di 6 capi/cacciatore.**

Si osserva infine che:

-Considerato che il numero dei cacciatori in SICILIA è in continuo decremento non è ipotizzabile una maggiore pressione venatoria rispetto al passato come rilevato da ISPRA nel parere 2022.

In base a uno studio ISTAT che prende in esame i dati in Italia dal 2007 al 2017, facendo un raffronto con dati il più possibile omogenei ed effettuando una semplice sottrazione, ci sono 208.081 cacciatori in meno sul territorio nazionale, cioè un calo percentuale del 27,7%.

Una Regione tradizionalmente forte dal punto di vista venatorio come la Sicilia ha perso il 37,2% dei cacciatori, percentuale superiore a tutte le altre regioni d'Italia.

-Al fine di contrastare la caccia da appostamento a questa specie, già vietata per legge, l'esercizio venatorio è consentito da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

Si evidenzia, infine, che nella Regione Siciliana la posta alla Beccaccia è punita con una sanzione amministrativa di € 416,00 ed il ritiro del tesserino venatorio fino all'intera stagione venatoria.

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia previsti nel nuovo "Protocollo gelo" messo a punto da ISPRA quali:

- bruschi cali di temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni o più;
- definizione dell'"ondata di gelo" entro il terzo giorno.

Il controllo dei citati parametri attraverso il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e il Centro allerta Meteo della Protezione civile Regionale, permetterà l'emissione di provvedimenti amministrativi di sospensione e riapertura del prelievo alla specie, attraverso l'immediata pubblicazione sui siti Istituzionali.

L'annuncio del termine dell'ondata di gelo avverrà dopo 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse.

n) **dal 23 ottobre al 30 novembre 2023 incluso**

mammiferi: Lepre Italica (*Lepus corsicanus*)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree individuate ai fini dell'attuazione degli interventi di gestione attiva, secondo le previsioni e le indicazioni del Progetto triennale “*Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italiana (Lepus corsicanus) in Sicilia buone pratiche e azioni di monitoraggio*”, da parte delle Ripartizioni Faunistico-Venatorie che potranno avvalersi del personale formato e abilitato ad effettuare detti prelievi sperimentali. Lo stesso personale sarà appositamente autorizzato su disposizione dei Dirigenti dei Servizi per il Territorio competenti.

Sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta negli ATC coinvolti, ove dotati di densità tale da garantire la sostenibilità del prelievo stesso, con successivo decreto saranno individuate le aree interessate al prelievo sperimentale, nonché, il numero di capi prelevabili in ciascun ambito territoriale e la modalità individuata per la verifica del raggiungimento di detta quota.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l'ausilio dei cani. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei cani da seguita, da tana e da cerca ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 15 settembre 2023.

Dal 01 al 31 gennaio 2024 la caccia alla Volpe in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani, al fine di evitare disturbo alle altre specie.

Dal 01 al 31 gennaio 2024 la caccia alla Volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione, rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2023, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

- b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnata dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
- 2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba. L'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
 - 3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
 - 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

In considerazione dell'emergenza Peste Suina Africana e al fine di rendere più efficaci le misure di contrasto alla diffusione della PSA, ai sensi della Legge n. 29 del 7/4/2022 e del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" (PRIU), anche per la stagione 2023-2024, la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche, può essere esercitata dal 17 settembre al 30 ottobre 2023 solo da appostamento temporaneo, senza l'ausilio dei cani.

Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024 potrà inoltre essere esercitata nelle seguenti forme:

- dal 01 novembre al 31 dicembre 2023 sia in forma libera che collettiva con l'ausilio di cani da seguita e da cerca;
- dal 01 al 31 gennaio 2024 in forma collettiva, con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio e con l'ausilio di cani da seguita;
- dal 01 al 31 gennaio 2024 la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo, ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato senza l'ausilio dei cani.

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Al fine di contrastare la massiva presenza del predetto selvatico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato per due battute la settimana, sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 03 ottobre 2023 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) in tutti gli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, al fine di contrastare la massiva presenza dell'ungulato e i danni che esso comporta al settore agricolo, possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata di caccia.
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
- 3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba. L'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

.....

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio della selvaggina migratoria, negli AA.TT.CC. scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c

n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”.

La mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria è stata espressamente ritenuta legittima dal CGARS con ordinanza n. 707 del 20/12/2021.

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio da allevamento (*Oryctolagus cuniculus*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Fagiano (*Phasianus colchicus*) e della Starna (*Perdix perdix*)

Gli animali provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all’inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. Ai fini del raggiungimento del numero massimo di capi di selvaggina abbattibili i capi di Fagiano e Starna non fanno cumulo.

I capi non abbattuti o feriti dai cacciatori debbono essere recuperati a cura del concessionario al più presto e comunque entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

La reiterazione del suddetto mancato recupero comporterà la revoca della concessione.

Il recupero dei capi non abbattuti o feriti è infatti essenziale:

- a) al fine di evitare il rischio di immissioni di specie alloctone per la Sicilia come la Starna (in conformità alla Direttiva Habitat di cui al D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03);
- b) al fine di prevenire la naturalizzazione del Fagiano nell’isola o evitare la diffusione di patologie comuni alla Coturnice e l’eventuale competizione tra le stesse specie.

Per quanto concerne la Quaglia, così come indicato dall’ISPRA, si ritiene che l’immissione di *taxa* ibridati con forme domestiche debba essere consentita solo in presenza di opportune strutture idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.

ART. 9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina.

Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO PER SPECIE	LIMITE MASSIMO STAGIONALE PER SPECIE
--	------------------------------------------------	-----------------------------------------

Quaglia - Merlo	5	25
Beccaccia	3	20
	Mese di Gennaio massimo 1 capo	Di cui massimo 6 capi nel mese di Gennaio
Allodola	10	40
Codone, Beccaccino, Mestolone	5	25
Tortora	5	15

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, dal 21 al 30 agosto dalle ore 05,00 alle ore 18,00.

Tale previsione è stata espressamente ritenuta legittima dal CGARS con D.P. n. 335 del 1/8/2022 confermato con ordinanza collegiale n. 345 del 8/9/2022.

ART. 11 - Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare l'attività venatoria, nelle giornate previste in preapertura, nelle aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie.

E' fatto obbligo ai cacciatori extraregionali, **entro 30 giorni dalla chiusura della stagione venatoria**, di comunicare i dati relativi ai prelievi effettuati nel territorio della Regione Siciliana, pena l'esclusione dalle graduatorie nella stagione successiva.

ART. 12 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal **1° al 31 gennaio 2024** incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani.

Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati **esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca.**

ART. 13 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L'attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018, nonché, dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e s.m.e.i.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal **01 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024**. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

Ai fini della consultazione cartografica dei “Siti Natura 2000” e delle I.B.A. (Important Bird Areas) si riportano successivamente i link che rimandano ai siti ufficiali, secondo la seguente formulazione:

Siti Natura 2000 - “Per la individuazione dei confini, delle coordinate geografiche e della cartografia di tutti i Siti Natura 2000 (che comprendono le zone SIC, ZSC e ZPS) istituiti in Sicilia, si rimanda alla banca dati Natura 2000 ufficiale, disponibile al link: www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie, ovvero tramite visualizzatore del Geoportale della Regione Siciliana-SIF <https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?id=5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd>

I.B.A. - “Le cartografie delle aree IBA e ZPS sono consultabili sul sito: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>.”.

ART. 14 – Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all’accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l’esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

In data 15 febbraio 2023 è entrato in vigore sul territorio dell’Unione europea il Regolamento della Commissione UE 2021/57 del 21/1/2021 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide.

Con D.M. n. 72 del 9/2/2023 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato nella G.U. del 14/2/2023 i Ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste hanno emanato una circolare applicativa al fine di chiarire la nozione di "Zona Umida" ai fini dell'applicazione del suddetto Regolamento UE.

Pertanto è stato specificato che per "zona umida" si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura, sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. In tali zone il legislatore comunitario ha sancito il divieto anche solo temporaneo dell'uso del piombo.

Sono escluse dalla nozione di "zona umida" come disciplinata dal legislatore comunitario le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici. Quindi a tutte le aree idriche effimere, prive del carattere di stabilità e permanenza non si applica il divieto dell'uso del piombo.

L'accertamento della violazione del divieto deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l'effettivo e concreto pericolo della diffusione nell'ambiente del piombo.

Nel rispetto del regolamento di cui sopra, il cacciatore trovato all'interno o intorno alle zone umide, come sopra definite, in possesso di bossoli con pallini di piombo ma che non abbia sparato all'interno delle stesse, non potrà essere sanzionato potendo dimostrare, se richiesto, che intendeva sparare altrove essendo solo in transito nella suddetta zona umida.

ART. 15 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi ad esclusione delle stoppie, degli incolti e degli erbai e di tutte quelle zone non rientranti in specifiche norme di legge.

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al

fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e ss.mm e ii., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione ms.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

b) Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "2" del presente Decreto;

d) L'attività venatoria è vietata nelle aree interessate da incendi, così come previsto dal comma 1 lett i) dell'art.21 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i, nonché dall'art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000 e, comunque, in tutte le aree percorse dal fuoco. Per agevolare l'individuazione delle aree interessate dal fuoco, può essere consultata la geolocalizzazione individuata sul portale S.I.F. della Regione Siciliana al seguente link:

<https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?id=5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd>

ART. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e ss.mm e ii. – L. R. 33/97 e ss.mm e ii. - in materia di tutela della fauna selvatica, attività venatoria e tutela delle aree percorse da incendi;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse da incendi;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Al fine di implementare l'attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistica, durante la stagione venatoria 2023-2024 i soggetti indicati all'art. 27 della L. 157/1992 e all'art. 44 della L.r. 33/1997, ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione delle medesime leggi, dovranno rafforzare l'attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di rispettiva competenza.

Palermo, lì

L'Assessore
Luca Sammartino

Allegato “2”

PROPOSTA CALENDARIO VENATORIO 2023/2024

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone indicate all'art. 13, dell'Allegato A al presente Decreto;
- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della L.R. 33/97;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;
- nei giardini nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Foce del Fiume Platani”(AG1);
- 2) “Maccalube di Aragona”(AG2);
- 3) “Torre Salsa” (AG1);
- 4) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2);
- 5) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1);
- 6) “Isola di Lampedusa” (AG3);
- 7) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3).
- 8) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
- 9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
- 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Monte Conca” (CL1);
- 2) “Lago Sfondato” (CL1);
- 3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);
- 4) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) “Lago Soprano” (CL1);
- 6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);
- 7) “Biviere di Gela” (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali :

- 1) “Parco dell'Etna” (CT1);
- 2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);
- 3) “Parco fluviale dell'Alcantara” (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) “Oasi del Simeto” (CT1);
- 2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
- 3) “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
- 4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
- 5) “La Timpa”(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

- 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) “Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) “Parco Minerario Floristella” territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) “Monte Altesina” territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) “Sambuchetti - Campanito” territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) “Vallone di Piano della Corte” ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) “Lago di Pergusa” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) “Rossomanno – Grottascura – Bellia” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
- 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- Parchi naturali

- 1) "Parco delle Madonie" (PA2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
- 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
- 3) "Capo Gallo" (PA1);

- 4) “Capo Rama” (PA1);
- 5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);
- 6) “Grotta di Entella” (PA1);
- 7) “Grotta Conza” (PA1);
- 8) “Grotta dei Puntali” (PA1);
- 9) “Isola delle Femmine” (PA1);
- 10) “Serre della Pizzuta” (PA1);
- 11) “Montepellegrino” (PA1);
- 12) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2);
- 13) “Monte S. Calogero” (PA2);
- 14) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);
- 15) “Serre di Ciminna” (PA2);
- 16) “Isola di Ustica” (PA3).
- 17) “Grotta della Molarà” (PA1)
- 18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci
- 19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “ Gorgo salato” (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida
- 2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa. Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di coniglio selvatico.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Pino d'Aleppo” (RG1);
- 2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla ZPS ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande” (SR1);

- 2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1);
- 3) “Grotta Palombara” (SR1);
- 4) “Saline di Priolo” (SR1);
- 5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);
- 6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
- 7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
- 8) “Grotta Monello” (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) “Oasi faunistica di Vendicari”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Area faunistica per la Lepre italiana “ Cugni di Cassaro” ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) “Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena” ricadente nel comune di Siracusa (SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.7
- 2) “ Pantani di Gelsari e di Lentini” come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.8.
- 3) ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

Parco Nazionale Isola di Pantelleria

b) Riserve naturali:

- 1) “Bosco di Alcamo” (TP1);
- 2) “Zingaro” (TP1);
- 3) “Saline di Trapani” (TP1);
- 4) “Monte Cofano” (TP1);
- 5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);
- 6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);
- 7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);
- 8) “Lago Preola e Gorgi Tondi” (TP2);
- 9) “Isola di Pantelleria” (TP4).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

- 1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio, ivi compresi i siti Natura 2000 dove attualmente è preclusa l'attività venatoria, devono essere delimitati da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio”.

Ai sensi del comma 4 dell'art.45 della L.R. 33/97, le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

Per la consultazione della cartografia delle aree del territorio della Regione Siciliana a qualunque titolo interessate dal presente provvedimento si rimanda al Sito Ufficiale delle Regione sezione Piano Faunistico Venatorio-Cartografia consultabile al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/altri-contenuti/faunistico-venatorio/piano-regionale>

Gli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria.

Palermo,

L'Assessore
Luca Sammartino